

AS1803 – MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA-ACCORDO DI PROGRAMMA /ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

Roma, 16 novembre 2021

Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento per la
Transizione Ecologica

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 9 novembre 2021, previa interlocuzione con il Dipartimento per la Transizione Ecologica di codesto Ministero, ha inteso svolgere, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le seguenti considerazioni in merito all'Accordo di programma per la realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati *online*, di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, sottoscritto il 17 marzo 2020 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (poi Ministero della Transizione Ecologica, "MITE"), Amazon Services Europe S.a.r.l. ("Amazon"), il consorzio ERP Italia e il consorzio Remedia (poi Erion WEEE), in vista della sua prossima revisione preannunciata dal Dipartimento per la Transizione Ecologica.

L'Autorità accoglie con favore l'iniziativa intrapresa dal MITE, tesa a risolvere il problema del c.d. *free riding* nel settore dei rifiuti, particolarmente presente nelle vendite *online*¹: il modello definito dall'Accordo ha infatti il pregio di offrire uno strumento semplice per garantire la conformità alla normativa settoriale da parte di operatori di piccole dimensioni (spesso extra-UE), assicurando che tutti i prodotti immessi dai venditori a distanza sul mercato nazionale attraverso le piattaforme *online* (in questa prima fase, attraverso l'Online *MarketPlace* – "OMP" – di Amazon) vengano dichiarati e resi oggetto di applicazione e pagamento del contributo ambientale dovuto.

L'Accordo porta dunque benefici tangibili al sistema di recupero dei rifiuti nel suo complesso, in quanto la quota di immesso al consumo rappresentata dai venditori a distanza viene correttamente contabilizzata grazie all'Accordo e i costi complessivi della filiera del recupero dei rifiuti, distribuiti tra un numero maggiore di produttori (che include per la prima volta tutti i venditori a distanza di un OMP), sono ripartiti in modo equo ed efficiente e non gravano indistintamente su tutti i sistemi collettivi (che potranno poi abbassare il livello del contributo ambientale richiesto ai produttori, i quali potranno, a loro volta, riversarlo in minor misura sui consumatori acquirenti dei propri prodotti).

Sotto il profilo concorrenziale, l'Autorità accoglie con particolare favore la circostanza che l'Accordo sia stato *ab origine* definito come aperto all'adesione sia di altri consorzi ambientali che di altre piattaforme di vendita *online* (diverse da Amazon); così come, dal lato del produttore, condivide la circostanza che l'adesione all'Accordo rimanga libera, nella misura in cui ciascun venditore a distanza può decidere di non aderirvi, continuando a farsi carico del fine vita dei propri prodotti, iscrivendosi direttamente ad un consorzio ambientale.

Tanto premesso, al fine di preservare il gioco della concorrenza tra gli operatori del settore interessati dall'iniziativa, l'Autorità auspica che, in sede di revisione dell'Accordo, siano previsti meccanismi semplici di adesione da parte di altri operatori (sistemi di *compliance* e/o OMP diversi dagli attuali firmatari), e auspica altresì che tali meccanismi/criteri di adesione non interferiscano con le dinamiche di concorrenza tra sistemi, assicurando a ciascun OMP la libertà di selezionare il fornitore di servizi ambientali per i *third party seller* che vendono sulla propria piattaforma (e.g., sulla base di un'analisi dei contributi ambientali/servizi da questi offerti), evitando dunque che l'Accordo sia strutturato secondo logiche di riparto amministrato delle quantità di rifiuti rientranti nell'Accordo *pro-quota* tra i diversi consorzi ambientali aderenti all'iniziativa.

Parimenti, l'Autorità auspica che siano efficacemente implementate le misure di promozione dell'Accordo contemplate dall'articolo 3, par. 1, lett. a), anche per il MITE. Al di là delle iniziative messe in atto dagli operatori privati, spetta infatti alla parte pubblica coinvolta assicurare la più ampia e tempestiva conoscenza dell'iniziativa, al fine di offrire pari opportunità di adesione a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹ [Cfr., da ultimo, studio condotto dalla associazione europea Eucolight nel Novembre 2019, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ecolamp.it/free-riding-raee-sui-marketplace/>, in cui si dà conto di come anche gli operatori del mercato salentino con favore questo tipo di iniziative.]

